

Bruxelles, 4 novembre 2025
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2025/0172 (COD)
2025/0176 (COD)
2025/0177 (COD)

12811/1/25
REV 1

SIMPL 101
ANTICI 112
INDEF 92
MAP 59
CSC 447
ENV 835
COMPET 868
ENT 161
MI 649
CHIMIE 78
CODEC 1258
EDA

NOTA DI TRASMISSIONE

n. doc. Comm.: C(2025) 3800 final/2

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull'applicazione del quadro della finanza sostenibile e della direttiva
relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità al
settore della difesa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3800 final/2.

All.: C(2025) 3800 final/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.11.2025
C(2025) 3800 final/2

ADDENDUM

This document corrects document C(2025) 3800 final of 28.8.2025.

Concerns all language versions.

Insertion of the reference to the linked Staff Working Document SWD(2025) 820 final.

The text shall read as follows:

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**sull'applicazione del quadro della finanza sostenibile e della direttiva relativa al dovere
di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità al settore della difesa**

{SWD(2025) 820 final}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione del quadro della finanza sostenibile e della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità al settore della difesa

Indice

1	Introduzione.....	2
2	Investire nell'industria della difesa – un contributo alla resilienza e alla sicurezza dell'UE	3
2.1	Il contributo dell'industria della difesa agli obiettivi più ampi dell'UE e delle Nazioni Unite	3
2.2	L'industria della difesa nel contesto del quadro della finanza sostenibile dell'UE e della CSDDD	4
3	Attenuazione dei rischi nel dialogo con l'industria della difesa.....	5
3.1	Trattati internazionali e legislazione dell'UE che disciplinano l'uso e l'esportazione	5
3.1.1	Trasferimenti (esportazioni) extra-UE di tecnologia e attrezzature militari	6
3.1.2	Trasferimenti intra-UE di tecnologia e attrezzature militari	8
3.1.3	Trasferimento extra-UE di prodotti a duplice uso.....	8
3.2	Attenuazione dei rischi in fascicoli legislativi diversi del quadro per la finanza sostenibile e della CSDDD	9
3.2.1	SFDR	9
3.2.2	Tassonomia dell'UE	11
3.2.3	MiFID II	13
3.2.4	CSDDD	13
3.2.5	Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità	14
3.2.6	Regolamento sugli indici di riferimento	15
4	Soglie relative alle entrate	15
5	Valutazione del contributo del settore della difesa alla sostenibilità sociale.....	16

1 **Introduzione**

- (1) La presente comunicazione della Commissione ("comunicazione") mira a fornire orientamenti sull'applicabilità del quadro della finanza sostenibile dell'UE all'industria della difesa.
- (2) La finanza sostenibile fa riferimento al processo di integrazione di considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG – *environmental, social and governance*) al momento di prendere decisioni di investimento nel settore finanziario, facilitando una migliore valutazione dei rischi connessi alla sostenibilità e maggiori investimenti a favore di attività e progetti economici sostenibili.
- (3) La presente comunicazione intende aiutare gli operatori del mercato a garantire la conformità alle prescrizioni di cui al quadro della finanza sostenibile dell'UE in relazione all'industria della difesa. Il suo obiettivo è contribuire a prevenire qualsiasi discriminazione indebita del settore nelle decisioni di investimento e garantire una migliore comprensione e un migliore riconoscimento del potenziale del settore nel contribuire alla sostenibilità sociale, in linea con gli obiettivi della strategia industriale europea della difesa¹ e del libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030².
- (4) La comunicazione chiarisce che il quadro della finanza sostenibile dell'UE è compatibile con l'investire nel settore della difesa e che l'informativa sulla sostenibilità si applica orizzontalmente a tutti i settori. La Commissione ricorda che il quadro non stabilisce limitazioni al finanziamento di alcun settore, compreso quello della difesa, e incoraggia la valutazione caso per caso degli investimenti nel settore della difesa, come avviene per quelli effettuati in qualsiasi altro settore.
- (5) La comunicazione è destinata a tutti gli investitori e operatori di cui al quadro della finanza sostenibile dell'UE, nonché alle autorità e agli organismi pubblici. La comunicazione sarà particolarmente pertinente per:
 - i partecipanti ai mercati finanziari;
 - i fornitori di rating ESG, ossia una persona giuridica che emette rating o punteggi ESG a livello professionale³;
 - i fornitori di etichettature ESG (marchi di qualità ecologica, etichette nazionali, ecc.);
 - borse valori/fornitori di indici, fornitori di indici di riferimento, fornitori di dati/organismi di certificazione, ecc.
- (6) La comunicazione riguarda gli atti legislativi che costituiscono il quadro della finanza sostenibile dell'UE, in particolare:
 - il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)⁴;

¹ [Strategia industriale europea della difesa](#).

² [JOIN\(2025\) 120 final](#).

³ COM(2023) 314 final - 2023/0177(COD).

⁴ GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2088>.

- il regolamento delegato (UE) 2017/565 e la direttiva delegata (UE) 2017/593 che integrano la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)⁵;
- il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ("tassonomia dell'UE")⁶;
- la direttiva (UE) 2022/2464 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità ("direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità" o "CSRD")⁷;
- il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ("regolamento sugli indici di riferimento")⁸;
- la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 ("CSDDD")⁹.

2 Investire nell'industria della difesa – un contributo alla resilienza e alla sicurezza dell'UE

2.1 Il contributo dell'industria della difesa agli obiettivi più ampi dell'UE e delle Nazioni Unite

- (7) Per quanto concerne la sostenibilità, gli obiettivi politici dell'Unione europea e delle Nazioni Unite sono fortemente allineati. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile¹⁰ delle Nazioni Unite sono citati direttamente come obiettivi della normativa europea sul clima¹¹, la base giuridica del Green Deal dell'UE. La normativa europea sul clima codifica l'obiettivo dell'UE della neutralità climatica entro il 2050 e afferma, al considerando 4, che tale "obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro di alta qualità, alla crescita sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite".
- (8) I testi delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la libertà, la prosperità e la giustizia sono impossibili in assenza della sicurezza o se si è soggetti a un'occupazione militare da parte di un aggressore straniero. La dichiarazione universale dei diritti umani¹² afferma, all'articolo 3, che "[o]gni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della

⁵ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0065>.

⁶ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852>.

⁷ GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464>.

⁸ GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011>.

⁹ GU L, 2024/1760, 5.7.2024; <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>.

¹⁰ [17 OBIETTIVI | Sviluppo sostenibile](#).

¹¹ Regolamento (UE) 2021/1119, [GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1](#).

¹² [Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani](#).

propria persona" e, all'articolo 28, che "[o]gni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati". L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite sancisce il diritto all'autotutela (collettiva): "[n]essuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale"¹³.

- (9) La guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha permesso di comprendere che, per salvaguardare tali diritti universali nell'Unione e oltre, l'Unione deve rafforzare e sviluppare ulteriormente la propria capacità di difendersi. Secondo le valutazioni delle minacce effettuate da diversi servizi di intelligence dell'UE, la capacità della Russia di produrre materiale militare è notevolmente aumentata e le capacità militari del paese sarebbero tali da poter testare l'unità dei paesi occidentali e l'efficacia dell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico nei prossimi tre-cinque anni.
- (10) La situazione impone di passare a una mentalità di prontezza alla difesa e di intensificare immediatamente gli sforzi per ripristinare la prontezza alla difesa e la deterrenza entro il 2030. In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare, prevenire e affrontare le crisi connesse alla difesa. Al fine di conseguire tale prontezza, è fondamentale rafforzare la capacità e la prontezza dell'industria della difesa, dato che tale industria garantisce a sua volta che le forze armate degli Stati membri dispongano delle attrezzature necessarie per proteggere i cittadini dell'Unione. Pertanto un'industria della difesa dell'Unione competitiva e resiliente è fondamentale per salvaguardare la pace e la sicurezza dell'Europa¹⁴. Di conseguenza essa contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), sancita dagli articoli 42 e 46 del trattato sull'Unione europea. L'industria della difesa è pertanto necessaria per fini di deterrenza militare nei confronti di potenziali aggressori, nonché di protezione dei cittadini dell'Unione nello scenario dell'emergenza militare più estrema, ossia un'aggressione armata. Nella misura in cui contribuisce al conseguimento di tale obiettivo, l'industria della difesa dell'UE ha il potenziale per contribuire alla pace e alla sicurezza comuni, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 delle Nazioni Unite – Pace, giustizia e istituzioni forti¹⁵.

2.2 L'industria della difesa nel contesto del quadro della finanza sostenibile dell'UE e della CSDDD

- (11) Come affermato nel Green Deal europeo, "[l]a transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società"¹⁶. A tal fine, il quadro della finanza sostenibile dell'UE e la CSDDD aiutano le imprese e gli investitori a integrare meglio la sostenibilità nelle loro decisioni così come nei loro prodotti, servizi o processi.

¹³ Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite — Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione.

¹⁴ [Strategia industriale europea della difesa](#).

¹⁵ [I 17 OBIETTIVI | Sviluppo sostenibile](#).

¹⁶ [GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1](#), considerando 25.

- (12) In linea con questo sforzo collettivo che coinvolge tutti i settori, la Commissione ricorda che, come tutte le altre imprese, quelle che operano nel settore della difesa sono soggette all'aspettativa generale di diventare più sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e della governance.
- (13) La Commissione ha già chiarito in diverse occasioni il rapporto tra sostenibilità sociale e industria della difesa. In particolare, tanto la proposta di regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni¹⁷ quanto la strategia industriale europea della difesa hanno ricordato che "[l]'industria della difesa dell'Unione contribuisce in modo determinante alla resilienza e alla sicurezza dell'Unione e, di conseguenza, alla pace e alla sostenibilità sociale"¹⁸. Dato il suo contributo alla resilienza, alla sicurezza e alla pace, l'industria della difesa dell'UE migliora la sostenibilità.
- (14) La Commissione rileva che il quadro della finanza sostenibile è pienamente coerente con gli sforzi dell'UE volti ad agevolare un accesso dell'industria europea della difesa a sufficienti finanziamenti e investimenti¹⁹. Esso non impone alcuna limitazione al finanziamento del settore della difesa. Le norme dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità e preferenze di sostenibilità si applicano trasversalmente a tutti i settori industriali e non sono limitate a un settore specifico. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 afferma inoltre che "[i]l regolamento dell'UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) non impedisce il finanziamento del settore della difesa"²⁰. L'industria della difesa è trattata come qualsiasi altro settore e soltanto le "armi controverse" (cfr. sezione 3.2.1.2) sono considerate soggette a ulteriori obblighi di informativa. Di conseguenza escludere l'industria della difesa in quanto tale non sarebbe coerente con il quadro giuridico applicabile.
- (15) Per quanto riguarda la CSDDD, questa direttiva concerne il settore della difesa tanto quanto qualsiasi altro settore, salvo escludere dagli obblighi relativi al dovere di diligenza le attività di partner commerciali a valle inerenti a prodotti soggetti al controllo delle esportazioni da parte di uno Stato membro (vale a dire il controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso o il controllo delle esportazioni di armi, munizioni o materiale bellico nel quadro dei controlli nazionali delle esportazioni), dopo che l'esportazione del prodotto è autorizzata.

3 Attenuazione dei rischi nel dialogo con l'industria della difesa

3.1 Trattati internazionali e legislazione dell'UE che disciplinano l'uso e l'esportazione

- (16) L'industria della difesa è fortemente regolamentata ed è soggetta alla legislazione in materia di produzione, uso e trasferimento dei prodotti e delle tecnologie che sviluppa,

¹⁷ COM(2023) 237 final. Il regolamento è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio come regolamento (UE) 2023/1525 (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7). I colegislatori hanno approvato lo stesso testo al considerando 35.

¹⁸ [Strategia industriale europea della difesa](#), pag. 27.

¹⁹ Strategia industriale europea della difesa: pagina 27, riquadro 5: Industria della difesa e quadro della finanza sostenibile dell'UE.

²⁰ [JOIN \(2025\) 120 final](#), pag. 20.

comprese le armi, all'interno e all'esterno dell'UE. Tali regolamentazioni contribuiscono ad attenuare i potenziali effetti negativi connessi all'uso dei prodotti sviluppati dall'industria della difesa, in linea con gli obiettivi generali del quadro della finanza sostenibile dell'UE e della politica estera e di sicurezza comune dell'UE.

- (17) Coerentemente con il diritto di autotutela riconosciuto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite²¹ e come ricordato nel considerando 12 del preambolo della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ("posizione comune")²², gli Stati hanno il diritto di trasferire mezzi di autotutela. La Commissione incoraggia gli operatori a seguire una logica caso per caso nel valutare il finanziamento di una determinata impresa o attività del settore della difesa sulla base di considerazioni di sostenibilità. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base del rispetto delle leggi, dei trattati e dei processi applicabili di attenuazione dei rischi di cui alla presente sezione.
- (18) L'esportazione e il trasferimento intra-UE di prodotti militari e a duplice uso sono soggetti a rigorosi controlli attuati dagli Stati membri. L'assicurazione da parte degli Stati membri del rispetto della legislazione dell'UE e internazionale dipende dall'adozione di misure relative al dovere di diligenza da parte dell'industria. Ad esempio, come prerequisito per ottenere licenze di esportazione, le imprese del settore della difesa sono tenute ad attuare solide misure di controllo interno e conformità, imposte dalle autorità nazionali di controllo delle esportazioni. La stretta supervisione da parte delle agenzie degli Stati membri che applicano il meccanismo di controllo delle esportazioni costituisce una parte importante della gestione dei potenziali impatti negativi dei prodotti sviluppati dall'industria della difesa.

3.1.1 Trasferimenti (esportazioni) extra-UE di tecnologia e attrezzature militari

- (19) Il controllo delle esportazioni sulle spedizioni di armi, munizioni, loro componenti e tecnologia militare è disciplinato dalla PESC (gli atti giuridici sono adottati sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea). A norma dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea, l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri²³. Gli Stati membri, attraverso i rispettivi sistemi nazionali, controllano le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari (comprese le armi) figuranti nell'elenco delle attrezzature militari dell'Unione europea²⁴, conformemente alla posizione comune. La posizione comune elenca i criteri che gli Stati membri devono prendere in considerazione per concedere una licenza di esportazione. Tali condizioni comprendono, tra l'altro, il rispetto dei diritti umani nel paese destinatario e il mantenimento della pace e della sicurezza nella regione. La posizione comune è giuridicamente vincolante per gli Stati membri.
- (20) La posizione comune ricorda gli obblighi derivanti dal trattato sul commercio di armi, di cui tutti gli Stati membri dell'UE sono parti, e che tale trattato prevede, tra l'altro, che gli Stati parti non autorizzino alcun trasferimento di armi convenzionali o di prodotti contemplati dal trattato qualora tale trasferimento violi gli obblighi cui gli Stati parti sono soggetti in virtù delle misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che

²¹ eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944.

²² [CL2008E0944EN0010010.0001_cp 1..1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:CL2008E0944EN0010010.0001_cp_1..1) (europa.eu).

²³ GU C 115 del 9.5.2008, pag. 194.

²⁴ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202501499.

delibera a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, in particolare per quanto concerne gli embarghi sulle armi; violi gli obblighi internazionali pertinenti cui gli Stati parti sono soggetti, derivanti da accordi internazionali di cui essi sono parte, in particolare quelli relativi al trasferimento o al traffico illecito di armi convenzionali; o se al momento dell'autorizzazione gli Stati parti sono a conoscenza del fatto che le armi o i prodotti sarebbero utilizzati per commettere un genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi contro obiettivi civili o civili protetti in quanto tali o altri crimini di guerra quali definiti dagli accordi internazionali di cui è parte²⁵.

- (21) La posizione comune stabilisce inoltre l'obbligo di rifiutare i trasferimenti qualora l'approvazione sia incompatibile con gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, quali il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (1968), di cui tutti gli Stati membri dell'UE sono parti, il quale prevede che ciascuno si impegni a non trasferire direttamente o indirettamente armi o ordigni esplosivi nucleari e che chiarisce tale obbligo come base per negare le pertinenti licenze di esportazione²⁶ e altri trattati. Il manuale per l'uso della posizione comune²⁷ fornisce un elenco completo, ma non esaustivo, dei trattati da prendere in considerazione prima di autorizzare una licenza di esportazione²⁸.
- (22) Il manuale per l'uso comprende una serie di meccanismi che gli Stati membri possono mettere in atto per affrontare le preoccupazioni relative alla riesportazione e agli utilizzatori finali, quali le informazioni minime che devono essere contenute in un certificato di utilizzatore finale. Tra questi figurano, tra l'altro, "destinazione finale e/o, ove opportuno, clausola di non riesportazione" e la possibilità per gli Stati membri di includere "una clausola che vieti la riesportazione delle merci contemplate nel certificato di utilizzatore finale". La metodologia inclusa nel manuale per l'uso, nonché gli accordi internazionali cui fa riferimento²⁹, fungono da norme in base alle quali le autorità degli Stati membri valutano il comportamento delle imprese del settore.
- (23) Il manuale per l'uso contiene altresì meccanismi di facilitazione facoltativi volti a promuovere la convergenza e facilitare il processo decisionale sulle esportazioni di attrezzature o tecnologie militari finanziate e prodotte congiuntamente. Il principio guida generale dovrebbe prevedere che, salvo decisione contraria, gli Stati membri dell'UE che cooperano allo sviluppo congiunto di attrezzature o tecnologie militari faciliteranno, sulla base di valutazioni dei rischi conformemente ai criteri della posizione comune e della fiducia reciproca, l'esportazione di tali attrezzature o tecnologie al di fuori dell'UE, a condizione che detta esportazione non pregiudichi i loro interessi diretti o nazionali in materia di sicurezza e i loro obblighi internazionali (in materia di commercio di attrezzature o tecnologie militari). Al fine di promuovere la convergenza e facilitare il

²⁵ https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_English/ATT_English.pdf?templateId=137253.

²⁶ Articolo 2, paragrafo 1 ter.

²⁷ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6881-2025-INIT/it/pdf>.

²⁸ Tra questi figurano i trattati e gli strumenti (i regimi) internazionali che disciplinano l'uso e/o la costituzione di scorte e/o l'esportazione e il trasferimento di attrezzature e tecnologie militari, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il comitato Zangger, il gruppo dei fornitori nucleari, l'intesa di Wassenaar, il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici (allegato III (del capitolo 2, sezione 6)).

²⁹ Come i controlli utilizzatore finale/destinazione finale per le esportazioni nel contesto dell'intesa di Wassenaar.

processo decisionale sulle esportazioni di attrezzature o tecnologie militari finanziate e prodotte congiuntamente, gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a consultarsi reciprocamente in merito alla loro valutazione dei rischi delle potenziali destinazioni di esportazione e degli utilizzatori finali al fine di garantire un'attuazione efficace del progetto congiunto. Approvando questo principio comune, tali Stati membri prevedono di istituire un quadro per lo svolgimento di consultazioni, se necessario.

- (24) Il sottogruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM) del Consiglio contribuisce all'attuazione della posizione comune dell'UE, tra l'altro agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui rifiuti di autorizzazione e sulle destinazioni sensibili. L'UE contribuisce a garantire la trasparenza sulle esportazioni di armi condividendo annualmente i dati sulle esportazioni di armi in una banca dati gestita dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)³⁰.

3.1.2 Trasferimenti intra-UE di tecnologia e attrezzature militari

- (25) I trasferimenti intra-UE sono disciplinati anche dalla direttiva 2009/43/CE³¹ sui trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa, che stabilisce diversi criteri da sottoporre all'esame delle autorità degli Stati membri prima di autorizzare il trasferimento di attrezzature o tecnologie per la difesa. Tra questi figurano, ad esempio, i processi volti a evitare la possibile diversione di prodotti per la difesa. Stabilisce inoltre l'obbligo per le autorità di esportazione degli Stati membri di verificare, una volta ogni tre anni, la conformità, da parte del paese destinatario, rispetto alle limitazioni all'esportazione stabilite nella licenza di trasferimento³².

3.1.3 Trasferimento extra-UE di prodotti a duplice uso

- (26) La Commissione ricorda che il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso è soggetto alla legislazione dell'UE e a una governance diversa dall'esportazione di prodotti militari. Il regolamento (UE) 2021/821 ha istituito il regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso³³.
- (27) Nel 2019 la Commissione ha formulato raccomandazioni³⁴ sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per le imprese che effettuano l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso³⁵. Le imprese che intendono ottenere determinate licenze dovrebbero disporre di meccanismi interni di conformità riguardanti gli aspetti seguenti, che potrebbero anche fungere da modello per gli operatori finanziari che intendono valutare il dovere di diligenza delle imprese interessate: impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità; struttura organizzativa, responsabilità e risorse; formazione e sensibilizzazione; processi e procedure di verifica

³⁰ [Banca dati gestita dal SEAE.](#)

³¹ [CL2009L0043EN0020010.0001.3bi_cp 1..1](#), punto 7.1.

³² Capitolo III, articolo 9.

³³ [Ufficio delle pubblicazioni \(europa.eu\).](#)

³⁴ Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione, del 30 luglio 2019, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009.

³⁵ [GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.](#)

delle transazioni; valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive; tenuta dei registri e documentazione; sicurezza fisica e delle informazioni.

3.2 Attenuazione dei rischi in fascicoli legislativi diversi del quadro per la finanza sostenibile e della CSDDD

3.2.1 SFDR

(28) L'SFDR è un quadro per la trasparenza che stabilisce le modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari nell'UE devono comunicare informazioni sulla sostenibilità³⁶. L'SFDR è concepito per consentire agli investitori di valutare adeguatamente in che modo i rischi per la sostenibilità sono integrati nel processo decisionale di investimento³⁷ e per comprendere meglio il possibile impatto negativo dei prodotti finanziari sulla sostenibilità. Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione integra l'SFDR definendo norme tecniche di regolamentazione. Ad esempio, impone agli intermediari finanziari di spiegare in che modo un prodotto finanziario con un obiettivo di sostenibilità (ossia un'informativa a norma dell'articolo 9 SFDR) non danneggia in modo significativo alcuno degli obiettivi di investimento sostenibile. In tali casi i partecipanti ai mercati finanziari devono descrivere in che modo tengono conto degli effetti negativi di cui alla tabella 1 dell'allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato.

(29) Per i partecipanti ai mercati finanziari che investono nell'industria della difesa, gli indicatori dei principali effetti negativi di cui alla tabella 1 dell'allegato I che potrebbero richiedere ulteriori spiegazioni sarebbero: l'indicatore 10 "Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali"³⁸, l'indicatore 11 "Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali" e l'indicatore 14 "Esposizione ad armi controverse".

3.2.1.1 Indicatori dei principali effetti negativi 10 e 11 – Valutazione dei potenziali effetti negativi degli investimenti dell'industria della difesa

(30) Il regolamento (UE) 2022/1288 non specifica in dettaglio in che modo i partecipanti ai mercati finanziari possono valutare se un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale sia conforme agli indicatori dei principali effetti negativi 10 e 11 di cui alla tabella 1 dell'allegato I.

(31) Il Global Compact (patto globale) delle Nazioni Unite è un quadro volontario destinato ad allineare le operazioni e le strategie delle imprese a dieci principi universalmente accettati in materia di responsabilità delle imprese, compresi i principi in materia di diritti umani. Il principio 1 impone alle imprese di sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani, proclamati a livello internazionale e il principio 2 impone alle imprese di

³⁶ Nel [libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030](#) del 19 marzo si afferma che "[i]n occasione del riesame dell'SFDR la Commissione apporterà le precisazioni necessarie in merito al rapporto tra difesa e obiettivi di investimento del quadro di sostenibilità".

³⁷ [Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari - Commissione europea](#).

³⁸ [GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1](#), cfr. pag. 43.

accertarsi di non essere complici nelle violazioni dei diritti umani. Un elemento fondamentale del Global Compact è la comunicazione sui progressi compiuti, un'informativa annuale che le imprese partecipanti devono presentare. La comunicazione sui progressi compiuti delinea gli sforzi profusi per attuare i dieci principi, migliorando la trasparenza e la responsabilizzazione tra i portatori di interessi.

- (32) Le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali dedicano il capitolo IV ai diritti umani, stabilendo sei principi. Il terzo principio chiede alle imprese di "[c]ercare di prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani direttamente legati, per via di un rapporto d'affari, alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi, anche se esse non contribuiscono a tali impatti". Il quinto principio chiede loro di "[m]ettere in atto una due diligence in materia di diritti umani, in misura adeguata alla dimensione, alla natura e al contesto delle attività nonché alla gravità del rischio di impatti negativi sui diritti umani"³⁹.
- (33) La Commissione incoraggia gli operatori a tenere conto degli obblighi relativi al dovere di diligenza e delle misure messe in atto per conformarsi alle normative in materia di controllo delle esportazioni di cui alla sezione 2.1, in quanto contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui ai principi 1 e 2 del Global Compact delle Nazioni Unite e ai principi 3 e 6 del capitolo IV delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e, in definitiva, di cui agli indicatori dei principali effetti negativi 10 e 11 di cui al regolamento (UE) 2022/1288.

3.2.1.2 Indicatore dei principali effetti negativi 14 – Armi controverse

- (34) L'indicatore dei principali effetti negativi 14⁴⁰ ("quota di investimenti nelle imprese beneficiarie di investimenti coinvolte nella fabbricazione o nella vendita di armi controverse") riguarda soltanto l'informativa concernente l'esposizione a quattro categorie di armi controverse: mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche. Si tratta di armi vietate dalla maggior parte degli Stati membri o dal diritto internazionale che vincola direttamente l'UE e che si ritiene abbiano un principale effetto negativo.
- (35) La definizione di armi controverse che figura nell'SFDR non contempla le armi nucleari. Finora soltanto tre Stati membri, Austria, Irlanda e Malta, hanno firmato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Si tratta di un trattato distinto da quello di non proliferazione delle armi nucleari del 1968. Tutti gli Stati membri sono parti di quest'ultimo trattato. Il trattato di non proliferazione delle armi nucleari prevede che ciascuna parte si impegni a non trasferire né ricevere, direttamente o indirettamente, armi o ordigni esplosivi nucleari a/da alcun destinatario. Tale trattato lascia impregiudicati i programmi nucleari degli Stati in possesso di armi nucleari al momento della firma nel 1968.
- (36) L'obbligo di informativa fa riferimento alle convenzioni internazionali seguenti:

³⁹ Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sulla condotta responsabile delle imprese.

⁴⁰ Allegato 1, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.

- lo sviluppo e la produzione di armi biologiche sono vietati dalla convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, adottata a Londra il 10 aprile 1972, che è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE⁴¹;
- lo sviluppo e la produzione di armi chimiche sono vietati dalla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993⁴², che è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE;
- la produzione di mine antiuomo è vietata dalla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, adottata il 18 settembre 1997, che è stata firmata e ratificata da un'ampia maggioranza di Stati membri⁴³;
- la produzione di munizioni a grappolo è vietata dalla convenzione sulle munizioni a grappolo del 30 maggio 2008⁴⁴, firmata e ratificata da Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Svezia.

3.2.2 Tassonomia dell'UE

- (37) La tassonomia dell'UE è uno strumento di trasparenza per i finanziamenti privati che stabilisce una classificazione delle attività ecosostenibili al fine di promuovere investimenti a loro volta ecosostenibili.
- (38) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia dell'UE, per essere considerate "*ecosostenibili*", le attività economiche devono: "*contribu[ire] in modo sostanziale*" a uno dei sei obiettivi ambientali e "*non arrecare un danno significativo*" a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Tali attività devono inoltre essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia ed essere conformi ai criteri di vaglio tecnico.
- (39) Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 18 del regolamento sulla tassonomia dell'UE mirano a garantire che i soggetti che svolgono attività economiche considerate "allineate alla tassonomia" soddisfino determinate norme minime in materia sociale e di governance. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, le imprese le cui attività economiche devono essere considerate allineate alla tassonomia devono aver attuato procedure di dovuta diligenza e di riparazione per garantire l'allineamento alle norme di condotta d'impresa responsabile di cui alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

⁴¹ [Trattati sul diritto internazionale umanitario - Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche, 1972.](#)

⁴² [Trattati sul diritto internazionale umanitario - convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, 1993 \(icrc.org\).](#)

⁴³ [Trattati sul diritto internazionale umanitario - convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona, 1997 \(icrc.org\).](#) La Commissione rileva che Finlandia, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno recentemente annunciato l'intenzione di ritirarsi da tale trattato.

⁴⁴ [Trattati sul diritto internazionale umanitario - convenzione sulle munizioni a grappolo, 2008 \(icrc.org\).](#)

- (40) La Commissione incoraggia gli operatori a tenere conto degli obblighi relativi al dovere di diligenza e delle misure messe in atto per conformarsi alle normative nazionali in materia di controllo delle esportazioni di cui alla sezione 3.1, in quanto contribuiscono al conseguimento del principio 13 del Global Compact delle Nazioni Unite e dei principi 3 e 6 del capitolo IV delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e, in definitiva, delle garanzie minime di salvaguardia a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia dell'UE.
- (41) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia dell'UE fa riferimento diretto agli indicatori dei principali effetti negativi dell'SFDR relativi ai fattori di sostenibilità⁴⁵. Pertanto le imprese devono garantire che le proprie procedure di dovuta diligenza e di riparazione consentano di individuare, prevenire, attenuare o correggere qualsiasi esposizione effettiva o potenziale alla fabbricazione o alla vendita di armi controverse, quali definite al regolamento delegato relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari⁴⁶ (cfr. 3.2.1.2).

3.2.2.1 Dichiarazione dell'allineamento alla tassonomia dell'UE nel contesto delle imprese legate alla difesa

- (42) La Commissione ricorda che le imprese coinvolte in attività legate alla difesa possono, così come avviene in qualsiasi altro settore, dichiarare l'allineamento alla tassonomia per gli investimenti orizzontali ammissibili specificati negli atti delegati relativi alla tassonomia. Figurano in tale contesto ad esempio gli investimenti destinati a rendere più ecologici gli edifici e le infrastrutture oppure gli investimenti a favore di trasporti puliti sotto forma di spese in conto capitale (CapEx) e/o spese operative (OpEx) che figurano all'allegato I, punti 1.1.2.2, lettera c), e 1.1.3.2, lettera c), dell'atto delegato "Informativa". Possono inoltre dichiarare l'allineamento di qualsiasi altra attività individuata negli atti delegati relativi alla tassonomia (ad esempio attività nel settore dei trasporti, delle soluzioni di dati, della manifattura, ecc.).
- (43) Analogamente, il fatto che attività specifiche dell'industria della difesa non siano state finora incluse nella tassonomia dell'UE non pregiudica le prestazioni ambientali dell'industria della difesa⁴⁷.
- (44) Mentre gli atti delegati "Clima" e "Ambiente" della tassonomia dell'UE stabiliscono criteri di vaglio tecnico specifici che le imprese devono soddisfare per dichiarare che le loro attività economiche sono allineate alla tassonomia, altri elementi del quadro della finanza sostenibile dell'UE offrono modi diversi di valutazione degli aspetti di sostenibilità delle attività economiche e degli operatori economici.
- (45) Il pacchetto "omnibus" di semplificazione⁴⁸ del febbraio 2025 mira a ridurre in maniera sostanziale gli oneri amministrativi a carico delle imprese che riferiscono in merito al loro allineamento alla tassonomia. Nell'ambito dell'impegno di semplificazione della

⁴⁵ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0616\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0616(01)).

⁴⁶ Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche di cui al regolamento sulla tassonomia dell'UE e sui collegamenti con il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari [Ufficio delle pubblicazioni \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/press-room/en/infographic-ec-commission-communication-interpretation-and-implementation-of-certain-legal-provisions-of-the-ue-taxonomy-regulation-and-its-linkage-with-the-regulation-relating-to-the-disclosure-of-sustainability-information-in-the-financial-services-sector).

⁴⁷ Cfr. punto 12, GU C/2023/267, 20.10.2023.

⁴⁸ [2025/0045 \(COD\)](#).

Commissione sarà inoltre effettuata una revisione completa dell'atto delegato relativo alla tassonomia.

3.2.3 MiFID II

- (46) Gli obblighi previsti dalla MiFID II che impongono alle imprese di investimento di prendere in considerazione le preferenze di sostenibilità dei clienti e di tenere conto, nel determinare i mercati di riferimento, delle preferenze di sostenibilità fanno riferimento in maniera diretta all'SFDR e al regolamento sulla tassonomia dell'UE. Di conseguenza i clienti finali aventi preferenze di sostenibilità ai sensi della MiFID II dovranno ricevere consulenza sui prodotti che, almeno in una certa misura, investono in (o offrono un'esposizione a) attività allineate alla tassonomia o investimenti sostenibili, in linea con l'articolo 2, punto 17, SFDR, o che tengono conto degli indicatori dei principali effetti negativi.
- (47) In ragione del riferimento diretto agli "investimenti sostenibili" quali definiti nell'SFDR e agli "investimenti ecosostenibili" quali definiti nella tassonomia, la MiFID II implica che gli operatori, nel valutare se il prodotto che distribuiscono soddisfi o meno le preferenze di sostenibilità, prendano in considerazione il principio delle garanzie minime di salvaguardia a norma del regolamento sulla tassonomia dell'UE e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'SFDR. Quest'ultimo include l'esposizione all'indicatore dei principali effetti negativi relativo alle armi controverse di cui all'SFDR (cfr. 3.2.1.2).
- (48) Per quanto riguarda i principali effetti negativi per la sostenibilità presi in considerazione nell'ambito della MiFID II, nessuna disposizione impone agli operatori di ritenere che gli investimenti nel settore della difesa abbiano effetti negativi per il solo motivo di essere effettuati in tale settore e che pertanto tali investimenti non dovrebbero essere offerti ad alcun cliente avente preferenze di sostenibilità.

3.2.4 CSDDD

- (49) La CSDDD, entrata in vigore il 25 luglio 2024, impone alle grandi società aventi sede centrale o che realizzano entrate significative nell'UE di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente delle loro azioni all'interno dell'UE e lungo le loro catene del valore globali.
- (50) Le società del settore della difesa che rientrano nell'ambito di applicazione sono soggette alla CSDDD, come qualsiasi altra società. Tali società devono esercitare il dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per quanto riguarda le proprie attività, le attività delle loro filiazioni e le attività svolte dai loro partner commerciali relative alla produzione dei prodotti o alla prestazione dei servizi della società (a monte) o alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento dei prodotti della società (a valle). A norma dell'articolo 3 CSDDD, gli obblighi relativi al dovere di diligenza ai sensi della direttiva stessa non si estendono alle attività dei partner commerciali a valle delle società che sono connesse a prodotti militari e a duplice uso quando la loro esportazione è stata autorizzata dalle autorità degli Stati membri: "catena di attività": attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società, a eccezione della distribuzione, del trasporto e

dell'immagazzinamento del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 o a controlli delle esportazioni relativi ad armi, munizioni o materiali bellici, una volta che l'esportazione del prodotto sia stata autorizzata"⁴⁹.

- (51) Le proposte di direttive "Omnibus"⁵⁰ del febbraio 2025 mirano a ridurre gli oneri normativi che gravano sulle società, anche semplificando gli obblighi per le società rientranti nell'ambito di applicazione concernenti l'individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali che sorgono a livello dei loro partner commerciali indiretti. Tuttavia, una volta individuato un impatto negativo, le società dovranno impedirlo o arrestarlo, a seguito, se necessario, di un piano d'azione di prevenzione o correttivo.⁵¹
- (52) Come prima fase di attuazione del pacchetto omnibus in questione, il 17 aprile è entrata in vigore una modifica della CSDDD, che ha posticipato di un anno il termine per il recepimento e la prima data di applicazione: rispettivamente fino a luglio 2027 e a luglio 2028⁵².

3.2.5 Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

- (53) La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) introduce principi UE di rendicontazione di sostenibilità obbligatori, noti come ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*). Tali principi richiedono un'informativa sulle informazioni relative alla sostenibilità e non limitano gli investimenti in alcun settore. Due disposizioni fondamentali della prima serie di principi trasversali, attualmente in vigore, sono particolarmente pertinenti per l'industria della difesa:
- prescrizioni generali (ESRS 1, punto 105): questo principio consente alle società di rifiutare la divulgazione di informazioni classificate o sensibili, anche se ritenute rilevanti. La Commissione chiarisce che è più probabile che l'industria della difesa, rispetto ad altri settori, faccia ricorso alla disposizione che consente l'omissione di informazioni sensibili o classificate. Ad esempio, le società di tale settore potrebbero dover applicare tale disposizione nel caso di volumi di approvvigionamento di materie prime o di determinate informazioni finanziarie relative alla sostenibilità. Ciò dovrebbe a sua volta influenzare il modo in cui i prestatori di servizi di attestazione della conformità interagiscono con le imprese dell'industria della difesa in relazione al ricorso a questa disposizione;
 - consumatori e utilizzatori finali (ESRS S4): la presente norma chiarisce che qualsiasi uso illecito o improprio dei prodotti o dei servizi di un'impresa da parte di consumatori o utilizzatori finali non rientra nell'ambito di applicazione del presente principio.

⁴⁹ GU L, 2024/1760, 5.7.2024, articolo 3, lettera g), punto ii); <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>

⁵⁰ [2025/0045 \(COD\)](#).

⁵¹ [SWD\(2025\) 80](#), pag. 18.

⁵² [Direttiva \(UE\) 2025/794](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

- (54) La proposta "omnibus" del febbraio 2025 per la revisione della CSRD e della CSDDD⁵³, pur riducendo sostanzialmente l'ambito di applicazione delle imprese tenute a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla CSRD, non incide sulle disposizioni preesistenti di cui sopra.
- (55) La Commissione ha inoltre proposto di posticipare di due anni l'applicazione della CSRD per la seconda e la terza ondata di imprese soggette alla legislazione. La proposta è stata approvata dai colegislatori ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025⁵⁴. Dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2025.

3.2.6 Regolamento sugli indici di riferimento

- (56) Il regolamento sugli indici di riferimento mira a garantire la trasparenza, l'affidabilità e la giustificazione degli indici di riferimento utilizzati nei mercati finanziari dell'UE. Un parametro di riferimento è un punto di riferimento utilizzato per misurare il rendimento o il valore di un investimento, di un'impresa o di un mercato. Il regolamento sugli indici di riferimento ha istituito gli "indici di riferimento di transizione climatica" e gli "indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi" e ha introdotto informative sulla sostenibilità per gli indici di riferimento.
- (57) Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione⁵⁵ integra il regolamento sugli indici di riferimento prevedendo prescrizioni specifiche per gli indici di riferimento per il clima etichettati. Il regolamento intende promuovere lo sviluppo di indici di riferimento per il clima di qualità elevata e stabilisce norme sulle esclusioni.
- (58) La Commissione ha chiarito in un apposito regolamento modificativo di questo stesso pacchetto omnibus sulla difesa, C(2025) 3801, che soltanto le imprese coinvolte in armi vietate devono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento delegato. Per armi vietate si intendono, a loro volta, "le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi biologiche e le armi chimiche, l'uso, la detenzione, lo sviluppo, il trasferimento, la fabbricazione e la costituzione di scorte delle quali sono espressamente vietati dalle convenzioni internazionali in materia di armi di cui la maggior parte degli Stati membri è parte, come figura all'allegato di tale regolamento delegato".

4 Soglie relative alle entrate

- (59) Il quadro della finanza sostenibile dell'UE non prescrive alcuna esclusione per quanto concerne il finanziamento di attività legate alla difesa sulla base di una percentuale del fatturato di una determinata impresa conseguito in relazione ad attività nel settore militare/della difesa, o di una percentuale del portafoglio del fondo derivante da investimenti in attività relative al settore della difesa/militare. La Commissione ricorda che il quadro della finanza sostenibile dell'UE è neutrale per quanto concerne il settore della difesa e si limita a individuare le "armi controverse" come indicato nell'SFDR e spiegato in precedenza.

⁵³ [2025/0045 \(COD\)](#).

⁵⁴ [2025/0044 \(COD\)](#).

⁵⁵ [GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17](#).

- (60) Esclusioni generalizzate del settore della difesa basate sul fatturato non sarebbero coerenti con una logica caso per caso desinata ad attenuare i rischi connessi a considerazioni di sostenibilità. Ciò è altresì ritenuto incoerente con le esigenze e le priorità strategiche dell'UE, in quanto l'uso di soglie relative alle entrate al fine di escludere il settore della difesa penalizzerebbe in modo particolare le piccole e medie imprese che, a causa delle esigenze di specializzazione e dei vincoli di dimensione, spesso non sono in grado di diversificare le loro attività in mercati civili⁵⁶.
- (61) La Commissione incoraggia gli operatori, comprese le autorità di vigilanza e i fornitori di etichettature ESG (quali i marchi di qualità ecologica nazionali), a elaborare le loro politiche di esclusione in linea con un approccio caso per caso e con l'elenco delle armi controverse, come spiegato in precedenza.

5 Valutazione del contributo del settore della difesa alla sostenibilità sociale

- (62) Il quadro della finanza sostenibile dell'UE consente ai partecipanti ai mercati finanziari di comunicare gli investimenti in attività economiche sulla base del loro contributo a obiettivi sociali o ambientali di più ampio respiro.
- (63) Nella sezione 3 della strategia industriale europea della difesa, la Commissione riconosce che l'industria della difesa contribuisce in modo determinante alla resilienza e alla sicurezza dell'Unione e, di conseguenza, alla pace e alla sostenibilità sociale.
- (64) L'SFDR definisce ciò che si intende per attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali o sociali all'articolo 2, punto 17). Tale definizione non comprende un elenco chiuso di settori/attività economiche. In linea con la sezione 3 della presente comunicazione, i partecipanti ai mercati finanziari possono concludere, sulla base di un'attenta valutazione caso per caso, che le attività economiche svolte dall'industria della difesa dell'UE a tutela della pace e della sicurezza contribuiscano a obiettivi sociali, a condizione che non arrechino un danno significativo ad alcun altro obiettivo di sostenibilità e che l'impresa che svolge l'attività segua pratiche di buona governance. Come per qualsiasi altro tipo di attività, non vi è tuttavia alcuna presunzione preliminare che le attività di difesa contribuirebbero a un obiettivo sociale.
- (65) Alla luce di quanto precede, la Commissione incoraggia gli operatori a non trattare la difesa come un settore di fatto non contributivo nella loro valutazione dei settori che apportano un contributo positivo alla sostenibilità sociale. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi agli operatori che valutano le preferenze di sostenibilità e definiscono i mercati di riferimento ai sensi della MiFID.

⁵⁶ [Risultati dello studio: accesso al finanziamento azionario per le piccole e medie imprese europee nel settore della difesa — Commissione europea \(europa.eu\).](#)